

menti ambientali, sistemi ambientali), la fase di valutazione generale da parte del proponente dell'opera o dell'intervento da realizzare, previa definizione dei metodi e criteri di scelta.

Una VIA in quanto processo di decisione, quindi, di scelta. Una VIA così valutata esplica le sue maggiori potenzialità in presenza di una pluralità di alternative tra le quali scegliere. È ciò pone il problema di definire le alternative di progetto, ivi compresa, ovviamente, l'alternativa zero, cioè quella di non far nulla, di analizzare gli impianti tenendo conto della durata prevista per il progetto, comparando le alternative entro un dato sistema di obiettivi e di vincoli.

Anche gli strumenti di piano, di programma, le norme, le decisioni che interferiscono direttamente o indirettamente con l'ambiente, debbono essere elaborate alla luce dei principi di compatibilità ambientale. In definitiva, infine, la VIA va intesa come processo di partecipazione dei cittadini, ed infatti questa è una delle principali funzioni della VIA.

L'informazione e la partecipazione sono momenti di conoscenza della complessità ambientale e sociale che consente ai soggetti sociali di controllare la coerenza e l'efficacia dell'operato delle autorità competenti, nonché di arricchire lo stesso processo decisionale con le proprie osservazioni. Lo svolgimento di una VIA deve essere sempre, pertanto, il risultato di un processo ripercorribile e dunque, quanto più possibile, trasparente. Questa esigenza rimanda alla chiarezza dei dati e dei metodi e alla necessità di disporre di fonti informative e di sistemi di gestione affidabili, il tutto inserito in uno schema metodologico riconoscibile e accettato.

La VIA, in conclusione, si può considerare come uno strumento finalizzato a: migliorare la trasparenza delle decisioni pubbliche, consentendo di definire un bilancio beneficio-danno non solo sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico e sociale, finalizzato alla gestione ottimale delle risorse; realizzare la sostenibilità, verificando, per singolo progetto, il suo inserimento otti-

male nell'ambiente garantendo la migliore mediazione tra esigenze funzionali di progetto e di impatto sull'ambiente; prevenire, inoltre, il danno ambientale affermando il passaggio da un sistema di ripristino a valle del danno stesso ad un sistema di previsione e prevenzione a monte degli impatti ambientali nella gestione del territorio e delle risorse naturali; favorire, quindi, la partecipazione di tutti gli attori sociali, facendosi garante della condivisione delle scelte pubbliche.

L'articolo 1 del decreto-legge in oggetto prevede l'integrazione della commissione speciale di valutazione di impatto ambientale con un rappresentante regionale, nel caso in cui la valutazione di impatto ambientale riguardi infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale. La commissione speciale che viene istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è composta da 18 membri, due in meno rispetto ai 20 previsti dal testo vigente — oltre il presidente —, scelti tra professori universitari, professionisti ed esperti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra i dirigenti della pubblica amministrazione.

Con il decreto si procede, quindi, ad una costante e contestuale riduzione del numero complessivo dei membri della commissione. L'articolo 2 prevede l'integrazione della commissione ordinaria per la valutazione di impatto ambientale con un componente designato dalle regioni e dalle province autonome nel caso in cui la valutazione di impatto ambientale riguardi opere per le quali sussistano interessi regionali e delle province autonome, attraverso la sostituzione del comma 5 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n.627, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n.93. Il numero dei componenti della commissione ordinaria per la VIA viene ridotto a

35, oltre il presidente, rispetto ai 40 attualmente previsti dalla normativa in vigore.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che entrambe le commissioni debbano essere istituite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; conseguentemente, il comma 2 prevede la soppressione — a decorrere dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni previste agli articoli 1 e 2 — della attuale commissione speciale di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 4 comma 1 detta una disciplina transitoria, da applicarsi a quei procedimenti di rilascio di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni iniziate a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Gasparri.

La norma prevede che i procedimenti di rilascio di autorizzazioni iniziati ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2002 ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, siano disciplinati dal decreto legislativo n. 259 del 2003.

Intendo formulare al riguardo una valutazione, anche rispetto alle osservazioni che sono state svolte da chi mi ha preceduto. Invece che prendere atto della sentenza della Corte costituzionale, si tenta un'interpretazione quanto meno singolare: si interviene sulla commissione ordinaria VIA, il che non era assolutamente richiesto, e si provvede ad azzerarla. Dobbiamo domandarci per quale motivo si intende azzerare tale commissione. Evidentemente, si tentano di piegare le sentenze della Corte costituzionale ad una logica politica. Si tratta di un dato oggettivamente inquietante, perché la garanzia della terzietà di tali commissioni è garanzia di trasparenza per i cittadini e per le opere che il Governo intende realizzare.

Abbiamo salutato con soddisfazione la sentenza, laddove essa prevede l'inserimento di rappresentanti delle regioni e delle province autonome all'interno della commissione. Non c'era tuttavia alcuna motivazione per interpretare tale sentenza in maniera, lo ripeto, singolare, e proce-

dere all'azzeramento della commissione VIA ordinaria, peraltro non previsto dalla Corte costituzionale.

Quanto all'articolo 4, dall'entrata in vigore del decreto Gasparri sono state presentate numerosissime richieste di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture potenzialmente pericolose per i cittadini e per il territorio. Tali richieste hanno beneficiato di una procedura a maglie talmente larghe da poter essere considerata una sorta di condono preventivo. La sentenza della Corte costituzionale che avrebbe dovuto ripristinare una corretta procedura autorizzativa viene di fatto aggirata, creando un vero e proprio via libera per tutte le richieste presentate nel periodo intercorso tra il decreto Gasparri e la sentenza stessa.

Infatti, la procedura richiamata nell'esile articolo 4, che dovrebbe regolamentare il regime transitorio tra decreto e sentenza, impone tempi di risposta da parte degli enti locali non più rispettabili, o comunque non rispettabili per tutte le richieste pervenute nel periodo del decreto Gasparri. Va posto l'accento su quella che appare un'incongruenza, ovvero la disciplina dei termini di scadenza delle procedure. L'articolo 4 prevede che valgano i termini di presentazione della domanda effettuata secondo la procedura del decreto Gasparri e che i tempi di risposta delle amministrazioni siano quelli stabiliti dalla precedente normativa, ovvero dagli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che prevedeva tempi strettissimi per le amministrazioni.

Il risultato sarà che tutte le domande già presentate non potranno essere verificate e sottoposte al controllo degli enti locali, e saranno di fatto approvate per l'impossibilità di rispettare i tempi di risposta, a meno che non si preveda esplicitamente un regime transitorio che consenta alle pubbliche amministrazioni di espletare le funzioni assegnate. Inoltre, risulta difficile capire come le stesse richieste presentate sulla base di un regime procedurale semplificato, quello previsto dal decreto Gasparri, possano soddisfare la procedura precedente senza dover es-

sere riformulate con gli approfondimenti richiesti da tale precedente normativa.

Signor Presidente, manifestiamo pertanto la nostra contrarietà, riteniamo che non si dovesse far ricorso alla decretazione d'urgenza, e sebbene condividiamo una parte del decreto, l'articolo 1, per quanto riguarda gli articoli successivi mi associo alle perplessità che sono state manifestate dai precedenti oratori.

**PRESIDENTE.** È iscritto parlare l'onorevole Lion. Ne ha facoltà.

**MARCO LION.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il provvedimento al nostro esame contiene alcune misure che riteniamo assolutamente inaccettabili, sia per la qualità del loro contenuto sia soprattutto per il fatto che, come al solito, si utilizza lo strumento del decreto-legge. Rilevo peraltro che in ordine all'articolo 2 si presenta un problema di completa estraneità alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, cui pure si fa riferimento.

Dico questo perché il decreto-legge in esame parte da un presupposto importante, costituito dai ricorsi presentati dalle regioni in merito alla cosiddetta legge obiettivo, la n. 443 del 2001, e, conseguentemente, agli strumenti attuativi, in particolare i decreti legislativi n. 190 e n. 198 del 2002 sulle opere strategiche sia infrastrutturali sia di telecomunicazione. Dopo una lunga e complessa valutazione, la Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 303 del 2003.

Una parte di quest'ultima ha richiesto di apportare importanti correzioni al decreto legislativo n. 190 del 2002, relativo proprio alla realizzazione delle infrastrutture strategiche; un'altra parte ha completamente annullato il decreto legislativo n. 198, riguardante l'accelerazione della realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione strategiche, di iniziativa del ministro Gasparri nel settembre 2002. Ricordo che questo decreto legislativo suscitò un vespaio di polemiche sia per il fatto che venne emanato, praticamente, in piena estate sia per il fatto che segnò un'inver-

sione di tendenza politica, per noi negativa, nella gestione degli aspetti riguardanti l'elettrosmog, le radiazioni e tutti i problemi connessi alla bassa e all'alta frequenza, su cui il Governo precedente aveva dato un'impronta sicuramente più legata alla tutela degli interessi generali e della salute dei cittadini.

Quindi, c'è un riconoscimento importante che la sentenza della Corte ha richiamato, nel vedere lesi interessi locali tutelati dalla Costituzione e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in ordine alla localizzazione delle infrastrutture sulla base di deroghe per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni al di fuori dei piani regolatori, deroghe che non possono essere assicurate come prevedeva il decreto legislativo Gasparri, che aveva fatto praticamente carta straccia del ruolo degli enti locali nella gestione del territorio.

Abbiamo parlato di uno strumento assolutamente improprio, perché la legge Lunardi, il provvedimento che ha dato origine a tutti questi decreti legislativi, si era dotata — ricordo che ciò era stato oggetto anche di uno scontro fortissimo tra maggioranza ed opposizione — di strumenti di delega assolutamente ampi non solo per l'emanazione dei decreti legislativi che stiamo correggendo con il decreto-legge al nostro esame ma anche per l'istituzione di procedure per la loro correzione. In particolare, si stabiliva che vi sarebbero stati due anni di tempo per il Governo — con una delega ulteriore il tempo complessivo, nei fatti, arrivava a tre anni — per l'eventuale correzione dei decreti legislativi adottati sulla sua base. È questa una delle ragioni fondamentali per cui contestiamo l'utilizzo del decreto-legge, con riferimento, in particolare, all'articolo 1.

La legge obiettivo conteneva già strumenti molto ampi, prevedendo una delega di tre anni complessivi che il Parlamento ha assicurato al Governo per correggere il decreto legislativo n. 190 del 2002, sulla base dell'applicazione, dell'esperienza e, in questo caso, della sentenza della Corte. Invece di utilizzare il comma 3 dell'arti-

colo 1 della legge obiettivo, si è deciso di procedere per decreto-legge; quindi, si è utilizzato un altro strumento di emergenza che non è giustificato, proprio perché la norma contiene già l'istituto della correzione della sua applicazione. È stato detto anche nella nostra Commissione che il Governo non poteva utilizzare questo strumento di correzione per via ordinaria, perché ciò avrebbe fatto perdere tempo e non era ammissibile che una commissione venisse sostituita con una procedura così lenta. Ma, proprio perché il decreto legislativo deve essere emanato, le Commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-regioni devono esprimere la loro opinione.

Vorrei contestare non tanto questo principio quanto il suo effetto pratico. Voglio ricordare che la commissione speciale VIA (valutazione di impatto ambientale) per le opere strategiche ha già approvato, a distanza di un anno dalla sua istituzione, opere strategiche per oltre 20 mila miliardi di euro. La stessa Confindustria, tra l'altro, ha dimostrato in uno studio che queste opere, già all'esame del CIPE per l'approvazione, per almeno 9 mila miliardi di euro non risultano coperte da alcun provvedimento connesso, ad esempio dalla protezione che l'operazione Infrastrutture Spa può dare e che riguarda esclusivamente alcune tratte dell'alta velocità che non rientrano nei piani delle concessionarie autostradali. Si tratta, quindi, di ingenti investimenti già autorizzati che non vedranno rapidamente la cantierizzazione, nonostante gli annunci, perché non vi sono le risorse. Nemmeno la legge finanziaria, che pure oggi abbiamo — purtroppo — definitivamente approvato, provvede ad identificarle.

La procedura veloce per cui la Commissione non può perdere 30 giorni di lavoro nella fase di sostituzione per via ordinaria ha come risultato che si continueranno ad approvare in fretta progetti preliminari, in genere di pessima qualità, che andranno a riempire i cassetti delle cose non realizzate nel nostro paese, dei grandi sogni o dei grandi progetti berlusconiani. Ripetiamo: le risorse finanziarie pubbliche o private non ci sono, neanche

per il complesso delle infrastrutture decise dalla commissione speciale di valutazione di impatto ambientale. Quindi, a che serve questa fretta? A che serve questo decreto-legge? La fretta per cui si deve ricorrere al decreto-legge, anziché utilizzare lo strumento della delega già previsto dalla legge ordinaria, è dunque assolutamente e totalmente fuori luogo. Questa è la prima grande, pesante contestazione all'articolo 1 di questo decreto-legge.

Entrando nel merito, il dettato della norma rispetta indubbiamente la sentenza della Corte per cui, laddove le opere sono di riconosciuto interesse concorrente con le regioni, la commissione VIA deve essere integrata da un rappresentante regionale e su questo siamo perfettamente d'accordo con la Corte costituzionale. È positivo il principio per cui l'opinione dei livelli locali si esprime non solo al CIPE, ove deve essere assicurata l'intesa, ma anche nell'ambito della commissione di valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, l'articolo 1 nell'attuale formulazione non chiarisce se per ogni opera che può interessare una o più regioni la commissione è integrata da soggetti individuati dalle singole regioni aventi un interesse concorrente: perciò abbiamo presentato specifici emendamenti volti a chiarire questo aspetto di non poco conto. Se si trattasse di una integrazione effettuata dalle regioni nel loro complesso una volta per tutte, in relazione a qualsiasi opera di interesse regionale concorrente, a nostro avviso, non sarebbe pienamente rispettata la sentenza della Corte costituzionale, secondo la quale la regione interessata deve poter esprimere anche all'interno della commissione di valutazione di impatto ambientale il proprio punto di vista. Quindi, deve trattarsi di un soggetto, di un esperto specificatamente riferito alla regione o alle regioni interessate dal progetto.

Diverse considerazioni valgono per l'articolo 2 perché il testo applicherebbe la sentenza n. 303, in base alla quale la speciale commissione VIA va integrata con esperti nominati dalla regione per le opere concorrenti di interesse regionale, anche alla commissione di valutazione di impatto

ambientale per la procedura ordinaria con un'estensione assolutamente incostituzionale e francamente illegittima. In questo modo, si ingenera enorme confusione e si incorre in un vero e proprio vizio di forma.

Nessuna regione ha mai fatto ricorso alla commissione di valutazione di impatto ambientale istituita ai sensi della legge n. 349 del 1986 e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a partire dal n. 377 che ha istituito le commissioni ordinarie, perché nel corso del tempo — nessuna regione ha fatto ricorso a questa commissione di VIA — è stato ben chiarito che il compito della commissione ordinaria è quello di valutare l'impatto ambientale delle grandi opere in Italia. Ciò è definito anche in base a una specifica direttiva che stabilisce esattamente le dimensioni delle infrastrutture e degli impianti che debbono sottostare a una valutazione nazionale.

Inoltre, con norme successive è stato chiarito che, qualora una infrastruttura abbia caratteristiche di minore impatto o non sia localizzata in aree particolarmente sensibili, sono le regioni che si sono dotate di legge regionale a dover effettuare la valutazione di impatto ambientale per opere di proprio interesse.

Quindi, la distinzione tra i livelli di valutazione sulle opere nazionali e regionali che afferiscono ad un altro elenco di opere era già stata definita con piena soddisfazione delle parti da molto tempo e infatti nessun ricorso è mai stato presentato contro la commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, che pure — voglio ricordarlo — ha valutato progetti importantissimi, anche se discutibili, come l'alta velocità ferroviaria o i grandi impianti insediativi. Essa è entrata spesso in collisione con i livelli locali ma le sue prerogative non sono mai state messe in discussione, anche perché successivamente nella conferenza di servizi gli stessi enti locali erano chiamati ad esprimere un'opinione sullo stesso provvedimento in base alle proprie prerogative

urbanistiche e, in generale, di valutazioni dell'interesse dei cittadini e di tutela della salute.

Voglio sottolineare e ribadire questo aspetto, perché è veramente scandaloso: la Corte, ripeto, non si è mai pronunciata sulla commissione ordinaria con alcuna sentenza. Con il pretesto, quindi, di colmare un vuoto inesistente, su cui nessuno ha mai richiamato la Corte ad esprimersi — come già ricordato anche da altri colleghi prima di me —, si è in realtà voluto trovare un trucco per evitare il meccanismo che vede il ministro dell'ambiente perdente di fronte al TAR, sostituendolo con un'altra norma. Il ministro dell'ambiente — che purtroppo è andato via —, quando è andato legittimamente al governo del dicastero, tra i vari *spoils system* che ha attivato, ha anche sostituito i componenti della commissione per la valutazione di impatto ambientale, ovviamente non sulla base di una valutazione tecnica dei soggetti che ne facevano parte, ma semplicemente applicando un principio fiduciario dal quale voleva essere pienamente tutelato.

La logica dell'applicazione dello *spoils system* alla commissione VIA è stata recentemente censurata anche dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha dichiarato, sulla base di un ricorso presentato dai commissari già membri di quella commissione, la non applicabilità della legge sullo *spoils system*, la legge n. 145 del 2001, alla commissione VIA, in quanto organo eminentemente tecnico-amministrativo e, quindi, non riconducibile ad un rapporto fiduciario di tipo politico con il ministro.

Ci sembra di tutta evidenza — ed anche di una certa gravità — che in questo paese non ci saranno mai — purtroppo — tecnici indipendenti se ci si continua a muovere in questa direzione. Siamo favorevoli al fatto che il ministro nomini ai livelli più alti — che sono funzionali all'avanzamento delle proprie politiche — persone di cui ha assoluta fiducia, ma questo non può essere esteso ai livelli più bassi, in particolare, come ha stabilito la sentenza del TAR, alla

commissione per la valutazione di impatto ambientale, che esprime, ripeto, un giudizio squisitamente tecnico.

Desideriamo ricordare che si tratta di un parere che può essere anche superato in sede di Consiglio dei ministri, se il proponente non è d'accordo, per cui esistono le tutele e le contromisure per eludere — purtroppo per noi — questi pareri (tra l'altro, questi pareri non ci sono mai stati). Infatti la commissione VIA ha svolto un ruolo di grande miglioramento dei progetti e nell'82 per cento dei casi ha espresso un parere positivo sulle opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale. A volte, forse, ha reso i tempi più lunghi, ma ciò era sicuramente necessario perché la qualità dei progetti che vengono presentati nel nostro paese — dall'alta velocità ai grandi progetti infrastrutturali e autostradali — è sempre pessima e soltanto il dialogo tra il Ministero dell'ambiente e gli enti locali può sicuramente migliorarla.

La commissione VIA ha svolto, quindi, una funzione importante e dunque l'articolo 2 — che, ripeto, non è costituzionale — non è giustificato dalla sentenza della Corte costituzionale; eppure viene inserito proprio per mettere il ministro al riparo di una sentenza del TAR che lo vede perdente.

Riteniamo che questo sia un aspetto che quest'Assemblea dovrebbe correggere, proprio perché la commissione VIA è un organo tecnico, al pari dell'ANPA e dell'ARPA, cioè di strutture che, sulla base delle norme, esprimono dei giudizi di rispetto, di tutela e di integrazione, in ordine alla valutazione di impatto ambientale, dei grandi progetti infrastrutturali. Quindi, questa scappatoia di correggere un'applicazione sbagliata della norma sullo *spoils system* addirittura per decreto-legge, con una modalità completamente estranea, ci trova totalmente e decisamente contrari. Credo si tratti anche, in qualche modo, di una mancanza di rispetto per quei soggetti che legittimamente hanno fatto ricorso e che hanno avuto un

esito positivo. Si vuole nuovamente, con delle norme, con un decreto-legge, intervenire in corso di procedura.

Infine, una breve battuta sul decreto legislativo n. 198 del 2002, di cui l'articolo 4 del decreto al nostro esame riconosce l'annientamento. Voglio ricordare anche in questa sede che il disegno di legge Gasparri, la legge Gasparri sulle telecomunicazioni (*Commenti del deputato Bulgarelli*)...

MARCO BOATO. Ex! È tornata ad essere un disegno di legge.

MARCO LION. Adesso ci arrivo: quel provvedimento in ben tre punti richiamava questo benedetto decreto legislativo, senza che quest'Assemblea abbia provveduto alla sua correzione — e in Senato è accaduta la stessa cosa —, nonostante questo decreto fosse praticamente decaduto. Per fortuna ci ha pensato il Presidente Ciampi a riportare la questione in aula e ci auguriamo che la futura legge sulle telecomunicazioni non abbia questo riferimento totalmente improprio al decreto legislativo n. 198.

Comunque, non ci convince l'introduzione di questo articolo 4, che tende da un lato ad effettuare una sanatoria, e dall'altro ad applicare i nuovi limiti del decreto legislativo n. 259 del 2003 sulle telecomunicazioni alle vecchie procedure, ormai annientate, del decreto legislativo n. 198 del 2002. Verificheremo sicuramente, sul campo, se questo nuovo decreto legislativo sulle telecomunicazioni rispetterà la sentenza della Corte costituzionale.

Comunque, auspichiamo che, ragionando in questa Assemblea, sia possibile correggere le diverse norme presenti in questo decreto-legge, che non riteniamo né soddisfacenti, né costituzionali. Crediamo, invece, che si debba ripartire dai presupposti, importanti e positivi, che ci ha fornito la sentenza della Corte costituzionale. Non vogliamo assolutamente che vengano estese, creando sanatorie o addirittura, come nel caso, che riteniamo gravissimo, dell'articolo 2, andando decisamente oltre le indicazioni della Corte costituzionale stessa.

Ci attende un bel lavoro domani mattina, durante il seguito dell'esame del presente decreto-legge; auspichiamo che il Governo e i membri di questa Assemblea non abbiano orecchie insensibili e che sia possibile migliorare un ennesimo decreto-legge che, purtroppo, vede al solito il Governo proporre con arroganza, su questioni anche importanti, nuove norme che non c'entrano niente, ma che, semmai, peggiorano la situazione generale del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Prendo atto che nessun altro chiede di intervenire ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del regolamento.

**(Repliche del relatore e del Governo  
- A.C. 4548)**

**PRESIDENTE.** Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**FRANCESCO NUCARA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio.** Signor Presidente, rinuncio alla replica.

**(Esame dell'articolo unico - A.C. 4548)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A - A.C. 4553 sezione 4*), nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 4553 sezione 5*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 4553 sezione 6*).

Avverto, altresì, che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 4553 sezione 2*).

Avverto, infine, che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 4553 sezione 3*).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di proposte emendative presentate, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo, in particolare, a votazioni per principi o riassuntive, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

A tal fine, il gruppo Misto, per la componente politica dei Verdi-l'Ulivo, è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

Nessuno chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il presidente dell'VIII Commissione ad esprimere il parere della Commissione, in sostituzione del relatore.

**PIETRO ARMANI, Presidente dell'VIII Commissione.** Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate. Per quanto concerne l'emendamento Germanà 4.16, la Commissione invita al ritiro e a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**FRANCESCO NUCARA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio.** Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

**Approvazione in Commissione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che nella seduta di oggi, mercoledì 17 dicembre 2003,

la III Commissione permanente (Affari esteri) ha approvato, in sede legislativa, il seguente progetto di legge:

S. 2600 — « Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008 » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato della Repubblica*) (4552).

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 18 dicembre 2003, alle 9,30:

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2594 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica (*Approvato dal Senato*) (4548).

— *Relatore:* Lupi.

**La seduta termina alle 19,55.**

### **DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO ROBERTO DAMIANI SUL DI- SEGNO DI LEGGE N. 4489**

ROBERTO DAMIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono ben consapevole di quanto sia irriuale che un singolo deputato si ritagli uno spazio autonomo di intervento, specie in occasioni impegnative e faticose come questa.

Avverto tuttavia l'esigenza di lasciare agli atti una breve riflessione su un tema che incide profondamente anche sulla mia

sensibilità di parlamentare espresso da una lista civica.

« Trieste deve volere una ferrovia, due ferrovie che l'uniscano alla Germania (...) ogni cosa al commercio necessaria è violazione di italianità ». Scipio Slataper, autore dell'autobiografia lirica « Il mio Carso », cittadino austriaco, nel 1916 volontario nell'esercito italiano, nello stesso anno caduto eroicamente sul Podgora, così riassume il dramma storico di una città-porto che, prodotto degli ideali illuministici, liberamente scelse prima di sentirsi poi di essere italiana.

Le vicende successive al novembre 1918 confermarono il nostro ineluttabile declino economico e sociale. Per due secoli fiorente emporio e successivamente ricco porto di transito di un vasto impero sovranazionale, avevamo giocato un ruolo attivo per dissolverlo.

Consapevoli di subordinare ogni interesse materiale alla opzione di italianità fummo anche nell'ottobre 1954. Posso personalmente testimoniare poichè, da adolescente, vissi intensamente quegli attimi: la città intera si strinse in ideale abbraccio con il resto del paese, nel cui grembo ritornava dopo aver subito in dieci anni tre successive occupazioni militari straniere.

Sincero e convinto fu dunque il mio apprezzamento per la decisione assunta dalla maggioranza di deliberare, in sede di Commissione, il finanziamento straordinario volto a celebrare la ricorrenza su proposta del collega triestino Roberto Menia.

Alberga in me il fanciullino di pascoliana memoria: ma fu improvvido il suo suggerimento che si trattasse di un segno di attenzione del Governo tutto e della maggioranza verso un territorio che ebbe a pagare pesantemente le conseguenze dirette e indirette del secondo conflitto e che è oggi preziosa testa di ponte dell'allargamento a est della comune casa europea, con le difficoltà che quell'allargamento inizialmente comporta per i territori contermini.

Con grande disagio — dicevo — mi trovo qui a riflettere su una palese contraddizione. Anche ridotto, lo stanziamento consentirà di « commemorare » il secondo congiungimento di Trieste all'Italia.

Vi sarebbe, tuttavia, stato un modo per « celebrare » degnamente e ritornare ad attualizzare i cinquant'anni da quel freddo e piovoso giorno d'ottobre: mostrarsi solidali nel fornire o almeno confermare gli strumenti minimi per accompagnare lo sviluppo della città, per sostenere le infrastrutture, per sviluppare il mercato del lavoro, per rilanciare un'industria e un comparto commerciale che soffrono di una crisi profonda. Il pericolo invece è di ridurre un sofferto brandello di storia e di memoria a episodio effimero e caduco.

Ho sino a qui sempre cercato di adeguare il mio comportamento alla Camera a un giudizio di merito sui singoli provvedimenti.

Forte di questa indipendenza, che ritengo essere il mio patrimonio più prezioso, annuncio un voto contrario nel merito e nel metodo, ma auspico nel contempo che si perfezioni il dialogo costruttivo tra il territorio di cui sono espressione e chi, nella maggioranza e nel Governo, ha già fornito segnali incoraggianti su fatti concreti, come è avvenuto anche stamane con l'accettazione dell'ordine del giorno di cui sono primo firmatario relativo all'annoso problema dell'equo indennizzo per gli esuli istriani, fiumani e dalmati.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa alle 21,45.*